

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente
dott. [REDACTED]	Consigliere rel.
dott. [REDACTED]	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta a ruolo  
il 11.10.2019 sub R.G. [REDACTED] promossa con atto di  
citazione d'appello notificato il 2.10.2019;

OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni

**TRA**

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), in proprio  
e quale curatore del fratello [REDACTED] (c.f.  
[REDACTED] e [REDACTED] (c.f.  
[REDACTED] - rappresentati e difesi dagli avv.ti  
[REDACTED] e [REDACTED] e con domicilio  
eletto in Trieste presso lo studio dell'avv. [REDACTED]



[REDACTED] per procure allegate all'atto di citazione d'appello

**APPELLANTI**

**E**

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), [REDACTED]  
[REDACTED] (c.f. [REDACTED], [REDACTED] (c.f. [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] (c.f. [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] (c.f. [REDACTED]  
[REDACTED] - rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED],  
[REDACTED], per procure alle liti conferite nel giudizio di primo grado

**APPELLATI**

**NONCHE'**

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) - rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Trieste presso lo studio dell'avv. [REDACTED] per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello

**APPELLATO**

Appello della sentenza n. [REDACTED] di data 2-3.8.2019, del Tribunale di Udine

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**degli appellanti:**

...in riforma della sentenza n. [REDACTED]. Tribunale di Udine... sentir accogliere le seguenti conclusioni



1 - Previo accertamento e declaratoria che la sig.ra [REDACTED] (nata a [REDACTED] UD, il [REDACTED] e deceduta il [REDACTED] è erede universale ex lege (legittima e legittimaria) del nipote premorto [REDACTED] [REDACTED] (nato a [REDACTED] il [REDACTED], in virtù del vincolo di parentela naturale (di 3° grado) in essere con quest'ultimo, tale da escludere qualsiasi altro erede/successibile del de cuius all'atto dell'apertura della successione (08/01/2011), inclusi gli odierni appellati (discendenti di grado 4°), accertarsi e dichiararsi che gli attuali appellanti hanno diritto alla restituzione del compendio ereditario del de cuius [REDACTED] in qualità di eredi ex lege della stessa sig.ra [REDACTED]

2- Conseguentemente, condannarsi i convenuti alla restituzione dei beni in loro possesso rientranti nell'asse ereditario del de cuius [REDACTED] all'atto dell'apertura della successione o, in subordine, in ipotesi di comprovata impossibilità di restituzione in natura, a restituire agli attori il loro valore effettivo in denaro, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nella misura che risulterà di giustizia - anche ricorrendo a criteri di equità - al termine dell'espletanda istruttoria, o in ulteriore subordine, in caso di cessione a terzi in buona fede, il corrispettivo ottenuto dalla cessione stessa;



3- Condannarsi altresì i convenuti a risarcire a favore degli attori tutti i danni a questi derivati e derivanti dall'indebito godimento dei beni (e dei loro frutti) del compendio ereditario del de cuius, da valutarsi secondo giustizia in via equitativa;

4- Ordinarsi, a cura del competente Conservatore dei Registri Immobiliari, le annotazioni a favore degli attori e per l'effetto procedersi alle intestazioni catastali a favore dei medesimi attori relativamente a tutti i beni immobili del compendio del de cuius, ordinandone le necessarie volture e trascrizioni;

5- Con vittoria di spese legali e compensi professionali per la presente causa, con richiesta di condanna al risarcimento del danno, da valutarsi ricorrendo anche a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 96 cpc in

considerazione dell'atteggiamento preprocessuale e processuale tenuto dai convenuti, che hanno resistito in evidente mala fede, non solo successivamente alla ricezione della lettera di diffida attorea alla restituzione dei beni ereditari (doc. n. 10 in fs. di primo grado parti attrici) ma anche nelle successive fasi di mediazione e processuali, dichiarando il falso o tacendo la verità (V. tra l'altro la mancata dichiarazione in ordine all'incasso del premio della polizza Vita - [REDACTED], opponendosi all'istanza di



esibizione gli uni ed associandosi il [REDACTED] che pure aveva incassato la relativa quota) malgrado la loro piena consapevolezza di essere meri eredi apparenti del de cuius.

6- In via istruttoria: si chiede che, occorrendo, il Giudice disponga idonea CTU descrittiva di tutti i beni costituenti la massa ereditaria del de cuius [REDACTED]

Sempre unicamente occorrendo, qualora il Tribunale non ritenesse ancora raggiunta la piena prova, si chiede esperirsi CTU volta a ricostruire il rapporto e grado di parentela degli attori nei confronti della madre [REDACTED] e di quest'ultima nei confronti del de cuius [REDACTED] (albero genealogico).

In ogni caso, considerato che gli attori hanno prodotto tutto quanto era nella loro possibilità ma non sono nel possesso dei beni ereditari, che i convenuti tutto hanno negato (financo l'esistenza di valori mobili del de cuius evidentemente facoltoso), si chiede di esperirsi CTU descrittiva di tutti i beni costituenti il patrimonio relitto da [REDACTED] e caduti in successione mortis causa, ordinandone ai convenuti ex art. 118-210 cpc l'ispezione e/o l'esibizione. Incarico che si chiede sia conferito a Notaio con facoltà di accesso presso le pubbliche amministrazioni per estrarre ogni documento utile.



Si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 cpc a UBI Banco di Brescia Filiale di Tolmezzo (UD) Piazza XX settembre n. 12 ed a Banca Popolare di Vicenza e società del gruppo (oggi Banca Intesa SanPaolo) filiale di Tolmezzo (UD) Piazza XX Settembre n.12 ed a Cattolica Assicurazioni spa nonché alla controllata Berica Vita spa C.F. 03096340249, l'esibizione di tutti i rapporti correnti col de cuius ivi compresi conti correnti, conti deposito, libretti bancari, titoli, polizze e quant'altro con particolare riguardo all'esistenza nella propria filiale o altre del gruppo di una cassetta di sicurezza intestata al de cuius compreso, in caso affermativo, copia del registro di accesso alla predetta dalla data della morte del de cuius ad oggi.

Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova per interpellato di tutti i convenuti e per testi da sentire sulle seguenti circostanze.

- 1) Vero che in data 09 gennaio 2011, giorno successivo alla morte di [REDACTED] presso l'abitazione del de cuius, all'interno di un libro, il convenuto [REDACTED] [REDACTED] ha trovato la somma di €1.300,00 in contanti?
- 2) Vero che detta somma è quella inserita nel prospetto denominato "spese [REDACTED]" (Doc. 23 in fs. di primo grado parti attrici), compilato e



consegnato agli altri convenuti nell'estate 2011 dalla Signora [REDACTED] moglie di [REDACTED].

3) Vero che nel 2005 il de cuius ha donato a [REDACTED] [REDACTED] due immobili, contraddistinti al NCEU al F. 14, part. 78 e 79 (V. Doc.24 in fs. di primo grado parti attrici)?

4) Vero che gli attori, residenti in Francia, per affrontare le resistenze dei convenuti in merito alla presente vertenza hanno speso, tra l'altro, €.5.796,00 per consulenze legali come da relative fatture che si rammostrano (V. fascicolo spese Doc. 26 in fs. di primo grado parti attrici)?

5) Vero che il De Cuius era proprietario sino alla morte di una collezione di monete d'oro e/o rare comprendente tra l'altro alcuni esemplari delle 500 lire d'argento del 1957 "caravelle" con punte delle bandiere a poppa (v. doc. 9 in fs. di primo grado parti attrici)?

6) Vero che il De Cuius era proprietario sino alla morte di uno scrigno di gioielli di famiglia d'oro e pietre preziose?

7) Vero che il De cuius sino alla morte era proprietario di diversi suppellettili in stile (piatti, brocche, vasi, soprammobili e posate) d'argento massiccio?



8) Vero che il de cuius fino alla morte era proprietario presso la propria abitazione e le "case di Braies" di arredi antichi descritti nell'inventario che si rammostra al teste (Doc.30 in fs. di primo grado parti attrici)?

9) Vero che il de cuius fino alla morte era proprietario di un trattore agricolo marca [REDACTED] [REDACTED] (V. foto e certificato d'assicurazione docc.27-28 in fs. Di primo grado parti attrici)), di un rimorchio agricolo Bernardi ad asse motore e di una imballatrice per fieno (doc.29)?

10) fino alla morte era proprietario di una collezione di fumetti di Tex Willer dal n.1 a n.605?

11) Vero che in data 02 luglio 2011 i dodici primi numeri dei fumetti di Tex Willer ed alcuni fuori serie della predetta collezione sono stati consegnati al convenuto [REDACTED]?

Si indicano quali testi da sentire a prova diretta sui superiori capitoli ed a prova contaria sulle prove eventualmente richieste da controparte i Signori:

[REDACTED], loc. [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]; [REDACTED] Via [REDACTED],  
[REDACTED].

Si chiede infine essere ammessi a prova contraria sulle prove per testi richieste dai convenuti ed





eventualmente ammesse con gli stessi testi già indicati sopra a prova diretta

di [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED]

Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste rigettare l'appello e tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella presente comparsa.

---

In via subordinata e riconvenzionale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, in ipotesi di anche parziale accoglimento delle domande attoree, accertata la qualità di eredi degli attori e accertati gli esborsi e le passività, comprese le tasse, le spese e le imposte, sostenuti dai convenuti in ragione della successione e dell'eredità accettata, condannare gli attori alla refusione e/o risarcimento e/o indennizzo in favore dei convenuti di tutte le somme accertate e provate nel presente giudizio a tale titolo e, in via residuale, anche ex artt. 2041 e 2042 c.c..

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che il sig. [REDACTED] e, comunque, i convenuti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] hanno sostenuto, a seguito della chiamata all'eredità di [REDACTED] e poi nella qualità di eredi dello stesso, le spese relative



all'eredità, ai beni ereditari nonché ai debiti del de cuius [REDACTED] di cui all'elenco che si rammostra (cfr doc. n. 3 all.) e ciò nel tempo e con le modalità attestate dai relativi documenti fiscali, bollettini e modelli di pagamento che parimenti si rammostrano (cfr docc. da nn. 3 a 55 del fascicolo di primo grado)?

2) Vero che avete assunto l'incarico, rispettivamente, di curatore dell'eredità giacente di [REDACTED] e di tecnico incaricato dal Tribunale nel procedimento pendente avanti al Tribunale di Tolmezzo n. [REDACTED] R.R.C.C.?

3) Vero che il Giudice del Tribunale di Tolmezzo, nell'ambito del procedimento n. [REDACTED] R.R.C.C. (eredità giacente [REDACTED]), ha liquidato all'[REDACTED] e al [REDACTED] compensi pari, rispettivamente, ad euro 3.000,00 oltre spese ed euro 1.719,33 oltre, spese, come da decreto che si rammostra (cfr. doc. n. 58), importi che sono stati poi pagati nel 2013 dai convenuti sig. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]?

Si indicano come testimoni [REDACTED] di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] di [REDACTED] Avv. [REDACTED], [REDACTED] di [REDACTED], [REDACTED] di [REDACTED], [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] di [REDACTED]



Si chiede, infine, l'interrogatorio formale dell'attrice [REDACTED] sul seguente capitolo di prova:

4) Vero che gli odierni convenuti sig. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] le hanno rimborsato le spese anticipate per il defunto [REDACTED] come da elenco che si rammostra (cfr. doc. n. 55) e ciò mediante assegno bancario friuladria n. [REDACTED] del [REDACTED] che si rammostra (sempre doc. n. 55 all)?

Sul medesimo capitolo si chiede anche la prova per testimone con il teste [REDACTED] di [REDACTED]

In ogni caso: spese di lite interamente rifuse.

Ai fini di legge, si dichiara che la domanda riconvenzionale ha valore indeterminato.

di [REDACTED]:

che l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia

IN VIA PRELIMINARE.

Dichiarare inammissibile per i motivi sopra esposti la documentazione prodotta da parte appellante per la prima volta nel giudizio d'appello e precisamente i sei documenti numerati da B) a F) elencati nell'atto di citazione in appello.

NEL MERITO

A) In via principale



Respingere per i motivi esposti tutte le domande di parte appellante siccome infondate.

B) In via subordinata

Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda degli appellanti porre in capo agli stessi, anche pro quota, le spese sostenute dal convenuto sig. [REDACTED] in relazione all'eredità giacente (quota sig. [REDACTED] € 1.368,03= su totale di € 6.840,15=) ed alle imposte conseguenti alla successione (quota [REDACTED] € 4.353,33= su totale di € 21.766,65=) e le passività della massa ereditaria, quantificate in € 2.086,20=.

C) In ogni caso

Spese e competenze professionali di entrambi i giudizi, compresi gli accessori di legge, integralmente rifusi, anche ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c., incluse € 200,00= relative all'imposta di registro inerente la sentenza di primo grado, versata integralmente dal sig. [REDACTED].

In via istruttoria

In relazione a tutti i capitoli di prova testimoniale proposti da parte appellante, eventualmente ammessi dalla Corte d'Appello di Trieste, la difesa del sig. [REDACTED] rinuncia ad essere ammessa a prova contraria in quanto il teste indicato in primo grado,



sig. [REDACTED] Via [REDACTED] frazione [REDACTED]  
[REDACTED], è nel frattempo deceduto.

Chiede altresì l'ammissione dei seguenti capitoli, da considerare anche essi a prova contraria dei capitoli di prova n.7-8-9) di cui all'atto di citazione in appello dd. 30.09.2019:

1) "Vero che il vasellame, le posate, i piatti, le brocche, i bicchieri, presenti nella casa del sig.

[REDACTED] e dallo stesso utilizzati, erano fabbricati in materiali comuni quali ceramica, acciaio, vetro".

2) "Vero che l'arredamento della casa del de cuius era composto da mobili normalmente reperibili in ogni altra abitazione di [REDACTED]".

3) "Vero che l'arredamento della casa del de cuius non era mantenuto".

4) "Vero che i signori [REDACTED] e [REDACTED] usavano per i lavori agricoli un'unica imballatrice per fieno".

5) "Vero che l'imballatrice per fieno era ed è di proprietà del sig. [REDACTED]".

6) "Vero che lei ha accompagnato personalmente il sig. [REDACTED] a [REDACTED] ad acquistare l'imballatrice per fieno già usata".

Si indica a teste il sig. [REDACTED] di [REDACTED] (capitoli da 1 a 6).



h) In relazione ai capitoli di prova n. 1 e 4) di cui alla memoria dei convenuti [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] dd. 30.04.2018, giudizio di primo grado, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova contraria:

7) "Vero che le spese relative all'eredità, ai beni ereditari nonché ai debiti del de cuius, di cui all'elenco che si rammostra (cfr. doc. 3 parte convenuta [REDACTED] + 4 giudizio di primo grado),

sono stati sostenuti per la quota di un quinto dal sig. [REDACTED]";

8) "Vero che il sig. [REDACTED] ha contribuito per la quota di un quinto al rimborso delle spese anticipate dalla signora [REDACTED] per complessivi € 3.967,80=".

Si indica a teste la signora [REDACTED] di [REDACTED] (capitoli da 7 a 8).

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

(art. 132, n. 4, c.p.c. come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 69/2009)

1. Il giudizio di primo grado.

Con atto di citazione di data 2.2.2017 [REDACTED] [REDACTED] in proprio e quale curatore del fratello Di [REDACTED], e [REDACTED], premesso di essere



figli ed eredi ex lege di [REDACTED] (nata il [REDACTED] e deceduta il [REDACTED]), a sua volta erede universale ex lege del nipote [REDACTED] (nato il [REDACTED] e deceduto il [REDACTED]), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "1 - *Previo accertamento e*

~~declaratoria che la sig.ra [REDACTED] (nata a~~

[REDACTED] il [REDACTED] e deceduta il [REDACTED]) è

erede universale ex lege (legittima e legittimaria) del

nipote premorto [REDACTED] (nato a [REDACTED] il

[REDACTED]), in virtù del vincolo di parentela naturale

(di 3° grado) in essere con quest'ultimo, tale da

escludere qualsiasi altro erede/successibile del de

cuius all'atto dell'apertura della successione

(08/01/2011), inclusi gli odierni convenuti

(discendenti di grado 4°), accertarsi e dichiararsi che

gli attori hanno diritto alla restituzione dell'intero

compendio ereditario del de cuius [REDACTED] in

qualità di eredi ex lege della stessa sig.ra [REDACTED]

[REDACTED];

2 - Conseguentemente, condannarsi i convenuti alla

restituzione dei beni in loro possesso rientranti

nell'asse ereditario del de cuius [REDACTED]

all'atto dell'apertura della successione o, in



subordine, in ipotesi di comprovata impossibilità di restituzione in natura, a restituire agli attori il loro valore effettivo in denaro, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nella misura che risulterà di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria, o in ulteriore subordine, in caso di cessione a terzi in buona fede, il corrispettivo ottenuto dalla cessione stessa;

---

3 - ~~Condannarsi altresì i convenuti a risarcire a favore degli attori tutti i danni a questi derivati e derivanti dall'indebito godimento dei beni (e dei loro frutti) del compendio ereditario del de cuius, da valutarsi secondo giustizia in via equitativa;~~

4 - Ordinarsi, a cura del competente Conservatore dei Registri Immobiliari, le annotazioni a favore degli attori e per l'effetto procedersi alle intestazioni catastali a favore dei medesimi attori relativamente a tutti i beni immobili del compendio del de cuius, ordinandone le necessarie volture e trascrizioni;

5- Con vittoria di spese legali e compensi professionali per la presente causa, con richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c...".

Gli attori esponevano che la loro madre, [REDACTED], era figlia di padre ignoto e della vedova di [REDACTED], [REDACTED], (nata il [REDACTED] e deceduta il [REDACTED]), che l'aveva riconosciuta,





dandole il proprio cognome da nubile; ricostruito (attraverso il doc. allegato 1) l'albero genealogico del de cuius, gli attori esponevano che, nominato un curatore dell'eredità giacente, i presunti eredi di [REDACTED] [REDACTED] erano stati individuati (ciascuno per la quota di 1/5) nei signori [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (deceduta il [REDACTED], lasciando i figli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]) i quali avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario ed erano nel possesso dei beni ereditari; descritta la composizione dell'asse ereditario risultante dalla dichiarazione di successione gli attori esponevano che *"...la presente causa di petizione ereditaria è volta a far accertare che gli attori, figli di [REDACTED] sono eredi ex lege del de cuius [REDACTED] essendo la loro madre erede universale di questi, e in quanto tali reclamano in restituzione l'intero compendio ereditario..."* e sostenevano che *"...la sig.ra [REDACTED] alla luce della riforma intervenuta nel 2012 (con la legge n. 219 del 10.12.2012, in vigore dal 01 gennaio 2013, che ha riconosciuto i diritti successori anche a favore di soggetti legati da vincolo di parentela "naturale" in linea collaterale fino al sesto grado) e del successivo D.Lgs. 28.12.13 n. 154 (...), va considerata erede successibile di [REDACTED] quale parente di 3°*



grado"; richiamavano, quindi, espressamente a sostegno della domanda l'art. 104 del D. Lgs. 154/2013.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] e resisteva all'avversa domanda, eccependo che [REDACTED] deceduta il [REDACTED] non aveva accettato l'eredità di [REDACTED] se non altro perché la normativa che aveva riconosciuto i diritti successori anche a favore dei soggetti legati da vincolo di parentela naturale era successiva al decesso della stessa; ammetteva, quindi, che nel caso in cui gli attori avessero dimostrato sia la loro qualità di eredi di [REDACTED] sia la qualità di quest'ultima di figlia naturale di [REDACTED] nulla avrebbe ostato all'applicazione del disposto di cui all'art. 1 della legge 219/2012 e dell'art. 104, terzo comma, del D. Lgs. 104/2013; sosteneva, peraltro, che nel caso in cui il chiamato all'eredità muoia senza averla accettata, il diritto si trasmetterebbe agli eredi ex art. 479 c.c. non con lo stesso grado del chiamato all'eredità, ma con il grado successivo - fatte salve le ipotesi previste dall'istituto della rappresentazione, che nel caso di specie non era applicabile - con la conseguenza che nella fattispecie gli attori sarebbero chiamati all'eredità di quarto grado, al pari di tutti i convenuti ([REDACTED] e [REDACTED] in quanto eredi di [REDACTED] deceduta dopo avere accettato



l'eredità con beneficio di inventario); conseguentemente, una volta accertati gli status di "figlia naturale" in capo a [REDACTED] e di eredi della stessa in capo agli attori, il compendio ereditario - già oggetto di consulenza tecnica in sede di eredità giacente - ripartito fra cinque eredi in sede di accettazione di eredità con beneficio di inventario andava suddiviso in otto quote di uguale dimensione, con medesima ripartizione dei debiti ereditari, inclusi i compensi riconosciuti al curatore dell'eredità giacente ed al CTU e le imposte successorie; chiedeva, quindi, respingersi la domanda e in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, porsi a carico degli attori, anche pro quota, le spese da egli sostenute in relazione all'eredità giacente ed alle imposte di successione, nonché le passività della massa ereditaria.

Si costituivano in giudizio anche i restanti convenuti e resistevano alla domanda, eccependo che gli attori avevano allegato ma non provato la loro qualità di eredi del de cuius, ed in particolare il grado di parentela di [REDACTED] con il de cuius ed il loro grado di parentela con la stessa; chiedevano, quindi, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, la condanna degli



attori alla rifusione delle spese da essi sostenute relative all'eredità, sia per l'amministrazione dei beni che per imposte di successione, nonché il riconoscimento di un indennizzo per l'esercitata custodia dei beni.

All'udienza del 11.12.2017 gli attori depositavano "certificato notarile di data 7.12.2017" ed il Giudice assegnava i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

Con provvedimento del 6.8.2018 il Tribunale ordinava ex art. 210 c.p.c. a Banca Popolare di Vicenza, Intesa San Paolo e Berica Vita s.p.a., l'esibizione della "Polizza [REDACTED] n. [REDACTED] emessa il [REDACTED], con premio di € 10.000 versato da [REDACTED] [REDACTED] con evidenziazione dei beneficiari in caso di morte e dell'eventuale estinzione, rigettando le restanti richieste di emissione di ordini di esibizione e riservando all'esito ogni ulteriore decisione.

Acquisita la predetta documentazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnando in quella sede i termini di legge per le conclusionali e le repliche e trattenendo quindi la causa di decisione.

2. La sentenza impugnata.



Con la gravata sentenza il Tribunale di Udine rigettava la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni attoree e dichiarava assorbite tutte le altre, anche dei convenuti, compensando le spese di lite.

Questa la motivazione posta a base della decisione: "... gli attori hanno chiesto, previo accertamento e declaratoria che [REDACTED] (nata a [REDACTED], il [REDACTED] e deceduta il [REDACTED]) è erede universale ex lege (legittima e legittimaria) del nipote premorto [REDACTED] (nato a [REDACTED] il [REDACTED]), in virtù del vincolo di parentela naturale (di 3° grado) in essere con quest'ultimo, tale da escludere qualsiasi altro erede/successibile del de cuius all'atto dell'apertura della successione (08/01/2011), inclusi gli odierni convenuti (discendenti di grado 4°), l'accertamento e la dichiarazione che gli attori hanno diritto alla restituzione dell'intero compendio ereditario del de cuius [REDACTED] in qualità di eredi ex lege della stessa [REDACTED] con le conseguenti condanne.

A parere del Giudice, risulta, pertanto, necessario chiarire, innanzitutto, che per essere eredi non è sufficiente essere chiamati all'eredità del defunto, ma è necessario accettare l'eredità di cui si tratta, in modo espresso oppure tacito.



Erede, quindi, è colui che, sul presupposto di essere chiamato all'eredità, ha, poi, anche accettato l'eredità di cui si tratta.

L'art. 533 c.c. attribuisce la titolarità dell'azione di petizione solo all'erede, ossia a colui che, chiamato all'eredità l'abbia accettata. L'art. 104 del D.Lgs n. 154/13, inoltre, stabilisce che "...fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede. 2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 21...".



Ebbene, nel caso concreto, gli attori non hanno esercitano l'azione ex art. 533 c.c. per far valere la loro qualità di eredi di [REDACTED], come il c. 3 dell'art. 104 del D.Lgs. 154/13 consente, ma per far valere la qualità di erede di [REDACTED] in capo alla loro madre [REDACTED] (cfr. espressamente le conclusioni dell'atto di citazione).

E, tuttavia, [REDACTED] - morta il [REDACTED], dopo il defunto della cui eredità si controverte [REDACTED] [REDACTED], morto il [REDACTED] - alla data di entrata in vigore della L. 219/12, che ha modificato l'art. 74 del c.c. e del D.Lgs n. 154/13, era, all'evidenza, già deceduta.

Nè le norme di riforma sopra citate prevedono la possibilità di far valere la qualità di erede di un soggetto già defunto alla data di entrata in vigore delle norme medesime.

Ipotizzare la contraria conclusione implicherebbe l'ammissione di una azione ex art. 533 c.c. in difetto di uno dei suoi presupposti e cioè dell'accettazione dell'eredità da parte del chiamato. Infatti, se colui che diventa chiamato in forza della riforma normativa è già deceduto alla data di entrata in vigore della normativa stessa, egli non può certo aver accettato l'eredità di cui si tratta prima dell'entrata in vigore della normativa di riforma visto che, quando era in



vita, non esisteva ancora una norma che lo legittimasse quale chiamato all'eredità.

Non si può ritenere nemmeno che gli attori abbiano agito in giudizio ex art. 467 e ss. c.c..

Infatti, lo si ribadisce, gli attori, hanno espressamente chiesto di accertare che [REDACTED] (e non gli attori) è l'erede universale di [REDACTED] [REDACTED] (cfr. conclusioni dell'atto di citazione).

---

In ogni caso, non potrebbe operare, nella fattispecie per cui è causa, la rappresentazione.

Infatti, da un lato, la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, in favore dei discendenti dei figli e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle (cfr. art. 468 c.c.).

Nel caso concreto, tuttavia, [REDACTED] era zia del defunto [REDACTED] e non figlia o sorella del defunto.

D'altro canto, uno dei presupposti per l'operare della rappresentazione è che il chiamato sia morto prima della apertura della successione di cui si tratta. Nel caso concreto, invece, [REDACTED] è morta dopo Del [REDACTED].

Nè, da ultimo, gli attori hanno agito ex art. 479 c.c., norma che, invece, strutturalmente, presuppone la morte del chiamato in epoca successiva alla apertura della





successione di cui si tratta, ma prima dell'accettazione dell'eredità.

Invero, non solo gli attori non hanno invocato l'applicazione dell'art. 479 c.c., ma, come si osserva ancora una volta, hanno agito in giudizio chiedendo espressamente di accertare che [REDACTED] (e non gli attori) è l'erede universale di [REDACTED] (cfr. conclusioni dell'atto di citazione), ciò essendo incompatibile con l'applicazione dell'art. 479 c.c..

Infatti, condividendo autorevole dottrina che, quindi, si riporta di seguito, ex art. 479 c.c., la trasmissione della delazione non è il risultato di un atto di disposizione da parte del chiamato avente ad oggetto la delazione, ma è la conseguenza automatica che la legge ricollega alla morte di esso ante aditionem. Verificatosi tale presupposto, la delazione di cui era titolare il chiamato (c.d. trasmittente) si trasferisce ope legis ai suoi eredi testamentari o legittimi (c.d. trasmissari) senza subire in questo passaggio modifiche nel suo contenuto. Il trasmissario quindi acquisita il diritto di accettare l'eredità ad egli delata solamente se diviene erede del trasmittente, ma una volta accettata l'eredità del trasmittente, se egli intende acquistare l'eredità delata deve compiere un ulteriore atto di accettazione (espressa o tacita), trattandosi, infatti, di due



distinte eredità per le quali, quindi, sono necessari due distinti atti di accettazione. Pertanto, se il trasmissario intende acquistare l'eredità dell'originario de cuius al posto del trasmittente, deve compiere un ulteriore atto di accettazione, ma in tal modo diverrà erede dell'originario de cuius dal giorno dell'apertura della successione dello stesso.

In senso conforme a quanto precede, si legga Cass.

19303/17.

Le spese di lite, attesa l'assoluta novità delle questioni trattate e visto l'art. 92 c.p.c., vengono — interamente compensate tra le parti".

### 3. I motivi d'appello principale.

3.1 Con il primo motivo ("Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio) e dell'art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione), quali esplicazione dei diritti garantiti a livello costituzionale dagli art. 24 e 111 della Costituzione") gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia posto a fondamento della propria decisione circostanze mai eccepite o contestate o sollevate dalle parti in corso di causa (quali la circostanza della intervenuta o meno accettazione dell'eredità di [REDACTED] da parte degli attori, della qualifica di erede di [REDACTED]



[REDACTED] rispetto al nipote [REDACTED] e della questione relativa all'applicazione o meno alla fattispecie delle disposizioni previste dalla riforma di cui alla legge 219/2012) in violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; rilevano, quindi, che successivamente al deposito della documentazione comprovante il rapporto parentale tra essi e la madre [REDACTED] e tra quest'ultima ed il nipote [REDACTED] il convenuto [REDACTED] aveva riconosciuto la loro qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED] e la qualità di quest'ultima di figlia naturale di [REDACTED], zia del de cuius (come da memoria ex art. 186, comma sei, n. 1) e gli altri convenuti non avevano avanzato alcuna eccezione con riferimento alle certificazioni prodotte, riservandosi solo di verificarne la fidejacentia; rilevano, ancora, che dagli atti del giudizio di primo grado successivi alle comparse di costituzione, emergeva chiaramente che la materia del contendere, al momento della pronuncia della sentenza, risultava circoscritta al diritto degli attori di succedere al sig. [REDACTED] o come eredi di 3° grado, escludendo così i convenuti dalla successione ereditaria, oppure come eredi di 4° grado, concorrendo in pari grado con tutti i convenuti nella successione; inoltre, rispetto alle predette questioni, affrontate per la prima volta solo in sede decisoria e



poste a base della pronuncia di rigetto, il Giudice avrebbe dovuto porre le parti nelle condizioni di argomentare e di contraddire, in ossequio al dettato di cui all'art. 101 c.p.c. e nel rispetto dei principi posti a garanzia del "giusto processo"; infine, essendo pacifico in causa che l'azione esperita dagli attori comportava l'accettazione tacita dell'eredità, il Tribunale avrebbe potuto rimettere in discussione la qualità di eredi in capo agli attori rispetto a [REDACTED] e in capo a [REDACTED] rispetto a [REDACTED] solamente qualora avesse ritenuto i certificati prodotti idonei a comprovare il rapporto di parentela sussistente tra i predetti soggetti.

3.2 Con il secondo motivo ("Violazione e/o errata interpretazione della legge n. 219 del 2012, dell'art. 104 del D. Lgs. N. 154 del 2013, degli art. 3, 30 e 117 della Cost., degli art. 8 e 14 della CEDU, dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alleg. alla CEDU, della Convenzione di Bruxelles sul riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali del 12 settembre 1962, della Convenzione sullo stato legale del figlio nato fuori del matrimonio del 1975, nonché degli artt. 21 e 52 della CDFUE") gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia travisato, limitandola, la portata applicativa della legge 219/2012 e dell'art. 104 del D. Lgs. 154/2013, con ciò ponendosi in contrasto con la ratio



di quest'ultima norma, che era quella di riconoscere ai soggetti legati da vincolo di parentela naturale ed ai loro successori i medesimi diritti spettanti ai soggetti legati da vincolo di parentela legittima ed ai loro successori, con l'unica eccezione degli effetti dei giudicati formatisi prima dell'entrata in vigore della legge 219/2012.

3.3 Con il terzo motivo (~~"Violazione dell'art. 115 del c.p.c.; violazione e/o errata interpretazione degli art. 76, 459, 475, 476, 533, 572 e 2697 del c.c."~~) gli appellanti nuovamente lamentano che il Tribunale avrebbe introdotto in giudizio, solo in fase decisoria, questioni sulle quali le parti non avevano potuto prendere posizione e che comunque concernevano circostanze non contestate, come l'intervenuta accettazione dell'eredità di [REDACTED] da parte di [REDACTED] e dei figli della stessa; inoltre, nel periodo intercorrente tra il decesso di [REDACTED] ([REDACTED]) e la morte di [REDACTED] ([REDACTED]), quest'ultima aveva compiuto attività tali che presupponevano inequivocabilmente la sua volontà di accettare l'eredità del de cuius, e che la stessa non avrebbe avuto diritto di compiere se non nella qualità di erede; [REDACTED] ed essi appellanti erano in possesso di un titolo legale che conferiva loro il diritto a partecipare alla successione di [REDACTED]



[REDACTED], e l'esperimento dell'azione di petizione dell'eredità, così come da essi proposta, costituiva accettazione tacita dell'eredità sia della madre che di [REDACTED] infine, essi appellanti, con atto notarile del [REDACTED] avevano ripetuto in forma pubblica l'accettazione dell'eredità di [REDACTED].

3.4 Riproponevano, quindi, gli appellanti le domande ritenute assorbite dal rigetto della domanda contenuta

al punto I delle conclusioni rassegnate in primo grado,

precisando che i beni di cui essi chiedevano la restituzione erano innanzitutto quelli indicati nelle dichiarazioni di successione prodotte nel giudizio di primo grado, dalle quali risultava che il valore dell'asse ereditario del defunto [REDACTED]

risultava stimabile in complessivi € 279.797,14 al lordo delle passività per complessivi € 2.086,20, e che nell'asse ereditario andavano ricompresi anche: a) la somma (valutata al 23.9.2010 in € 10.058,83, attualizzati in € 11.326,81 a seguito dell'acquisita documentazione), relativa alla "Polizza Berica Orizzonti Crescita più" incassata dai convenuti, qualificatisi eredi di [REDACTED]; b) il risultato di gestione "[REDACTED]" (doc. 8 fascicolo di parte attoreo di primo grado); c) una collezione di monete rare d'oro e dei gioielli di famiglia appartenuti al de



cuius, contenuti in una cassaforte di cui dopo la morte di quest'ultimo era stata rinvenuta solo la chiave.

4. La decisione (non definitiva).

L'appello è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Emerge dalla documentazione depositata dagli attori all'udienza del 11.12.2017 che gli appellanti sono figli di [REDACTED], e che quest'ultima (in quanto figlia naturale riconosciuta di [REDACTED]) era zia di [REDACTED], allo stesso legata da un rapporto di consanguineità di terzo grado in linea collaterale; parimenti è pacifico in causa che i convenuti erano parenti di quarto grado di [REDACTED].

Inoltre, [REDACTED] è deceduto il [REDACTED], mentre [REDACTED] è deceduta il [REDACTED] prima dell'entrata in vigore della legge 219/2012 e del D. Lgs. 154/2013.

Quindi, alla data di apertura della successione di [REDACTED], [REDACTED] - che in virtù del riconoscimento materno aveva un rapporto di parentela con la madre, ma non anche con i parenti della stessa (art. 258 c.c., ante riforma) - non aveva titolo per concorrere alla di lui successione.

Inoltre, il decesso della [REDACTED] è intervenuto prima della modifica dell'art. 74 del c.c., che nell'attuale



formulazione stabilisce che "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso.." e dell'art. 258 c.c., che nell'attuale formulazione al primo comma stabilisce che "il riconoscimento produce effetti con riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso".

E' noto che con l'intervento legislativo di cui alla legge 219/2012, completato con il D. Lgs. 154/2013, le disparità di trattamento tra i figli nati all'interno o al di fuori del matrimonio sono state completamente rimosse.

Inoltre, l'art. 104 del D. Lgs. 154/2013 ("Disposizioni transitorie") prevede che:

"1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede.

2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n.





219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

4. I diritti successori che discendono dall'art. 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 2019, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine...".

Detta disposizione - che la Corte Costituzionale con sentenza n. 146/2015 ha ritenuto non eccedere i limiti della delega e conforme al criterio di ragionevolezza - disciplina quindi anche l'ipotesi in cui il parente naturale ora titolare di diritti successori sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Reputa, pertanto, la Corte che l'azione di petizione ereditaria esercitata dagli appellanti - che va interpretata facendo riferimento al bene della vita dagli stessi richiesto - non possa essere rigettata in considerazione della mancata accettazione da parte di [REDACTED] dell'eredità del nipote [REDACTED].



posto che tale accettazione è stata effettuata in suo luogo dai figli - come ad essi consentito dal terzo comma dell'art. 104 citato - con la proposizione della presente azione giudiziale.

E' noto, infatti, che a norma dell'art. 476 c.c. l'accettazione "è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede", e che la proposizione della domanda di petizione ereditaria costituisce un'ipotesi di accettazione tacita

dell'eredità (Cass. 24332/2011).

Considerate le finalità e i principi ispiratori della riforma, gli unici limiti all'efficacia retroattiva delle nuove norme vanno ravvisati nella presenza di giudicati formatisi prima dell'entrata in vigore della legge 219/2012 e nel decorso della prescrizione decennale dei diritti discendenti dalla nuova formulazione dell'art. 74 c.c. sulle successioni apertesesi anteriormente, secondo le espresse previsioni contenute nell'art. 104 citato.

E del resto, l'art. 479 c.c. già prevede la trasmissione del diritto di accettare l'eredità quando il chiamato muoia senza averla accettata, il cui effetto principale è quello di investire il



trasmissario dell'intera posizione giuridica che faceva capo al trasmittente.

Inoltre, il quinto comma dell'art. 104, nel regolamentare il caso dei riconoscimenti o delle dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervenuti dopo il termine di entrata in vigore della legge, prevede che *"i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti falere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi"*, così confermando la specialità delle disposizioni contenute nel comma

stesso e nel precedente terzo comma, ove il riferimento è alla figura dei *"discendenti"* del figlio.

Conseguentemente, posto che [REDACTED] era zia - e quindi parente di terzo grado - di [REDACTED], gli attuali appellanti prevalgono sugli appellati, parenti del [REDACTED] di grado quarto, e l'azione di petizione ereditaria da essi proposta va accolta, con le conseguenti statuizioni.

Le ulteriori questioni sono assorbite.

##### 5. La rimessione in istruttoria del procedimento.

Con separata ordinanza la causa viene rimessa in istruttoria, necessaria al fine della decisione in ordine alle restanti domande delle parti.



6. Le spese di lite.

La decisione in ordine alle spese di lite viene demandata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Udine, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1 - in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara che gli appellanti - in quanto figli di [REDACTED] - sono eredi di [REDACTED], e per l'effetto accoglie la domanda di petizione ereditaria dagli stessi proposta, condannando i convenuti alla restituzione dei beni in loro possesso, facenti parte dell'asse ereditario del de cuius all'atto dell'apertura della successione;
- 2 - dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- 3 - spese al definitivo.

Così deciso in Trieste il 2.3.2021

Il Consigliere estensore

(dott. [REDACTED])

Il Presidente

(dott. [REDACTED])

